E
COMUNE DI PONTENURE
AOO JPE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009639/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Massimiliano Maitino, MARCOVALERIO POZZATO, ANNA MARIA FRATE, Cdc - Corte dei Conti, Cdc - Corte dei Conti

Deliberazione n. /2026/VSG

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario(relatore)

Adunanza del 14 ottobre 2026

Comune di Pontenure (PC)

Relazione di fine mandato 2024/2025

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119, Cost.;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (di seguito "TUEL");

visto l'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare l'art. 4 che descrive la sequenza temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione – connessi all'obbligo per Comuni e Province di rendere la relazione di fine mandato;

visto il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli

E
COMUNE DI PONTENURE
AOO JPE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009639/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Massimiliano Maitino, MARCOVALERIO POZZATO, ANNA MARIA FRATE, Cdc - Corte dei Conti, Cdc - Corte dei Conti

schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (All. A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (All. B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (All. C);

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, inter alia, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011;

vista la Del. n.15/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista la propria Del. n. 16/2024/INPR del 20 marzo 2024, con la quale sono state approvate le *"Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011)"*;

vista le Dell. n. 15/2023/QMIG e n. 17/2025/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista la propria Del. n. 159/2025/INPR del 19 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;

visto il D.M. del 25 febbraio 2026 con cui il Ministro dell'Interno ha fissato il turno annuale di svolgimento delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026;

Vista la relazione di fine mandato 2024/2025 e la relativa certificazione da parte dell'Organo di revisione trasmesse dal Comune di Pontenure (PC), acquisita al prot. C.d.c. n. 1408 del 30 marzo 2026;

vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di Consiglio;

udito il relatore, dott. Massimiliano Maitino;

Ritenuto in fatto

Il Comune di Pontenure (PC), con popolazione di 6.721 abitanti (al 31 dicembre 2025) rientra tra comuni chiamati alle elezioni amministrative indette, con D.M. dell'Interno del 25 febbraio 2026, nei giorni 24-25 maggio 2026.

Le precedenti elezioni amministrative si erano svolte in data 8 e 9 giugno 2024. La convocazione dei comizi, in via anticipata rispetto alla scadenza

COMUNE DI PONTENURE
AOO JPE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009639/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Massimiliano Maitino, MARCOVALERIO POZZATO, ANNA MARIA FRATE, Cdc - Corte dei Conti, Cdc - Corte dei Conti

ordinaria della consiliatura, si è resa necessaria in quanto, in seguito alla mozione di sfiducia approvata dal Consiglio comunale dell'Ente nei confronti del Sindaco, con d.P.R del 26 settembre 2025 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025 - è stato dichiarato lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 52, c. 2, del TUEL.

Il Comune di Pontenure ha trasmesso a questa Sezione, tramite l'applicativo Con.Te (prot. C.d.c. n. 1408), la relazione di fine mandato, sottoscritta dall'ex Sindaco in data 25 marzo 2026 e certificata dall'Organo di revisione in data 28 marzo 2026.

Sulla base di verifiche effettuate d'ufficio, sul portale istituzionale del Comune si è rinvenuta, altresì, la pubblicazione della relazione e della relativa certificazione risultano effettuate alla data del 31 marzo 2026

Considerato in diritto

1. L'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, prevede che Province e Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato recante la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- sistema ed esiti dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dell'art. 2359, c. 1 nn. 1 e 2, c.c., ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

2. La ratio della disposizione si rinviene nell'intento di offrire al cittadino-elettore, chiamato ad esprimere il voto per il rinnovo degli organi

COMUNE DI PONTENURE
AOO JPE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009639/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Massimiliano Maitino, MARCOVALERIO POZZATO, ANNA MARIA FRATE, Cdc - Corte dei Conti, Cdc - Corte dei Conti

amministrativi, uno strumento di conoscenza e informazione sulla gestione finanziaria adottata dagli organi che hanno guidato l'amministrazione nel periodo del mandato elettorale in scadenza.

Per agevolare gli enti nell'assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con D.M. del 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (All. A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (All. B) e per i Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (All. C).

3. La normativa descrive la sequenza procedimentale e temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione – attraverso cui deve essere portato a compimento l'adempimento prescritto.

Le tempistiche da rispettare differiscono leggermente, a seconda che ci si trovi: 1) nell'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero 2) in quella di scioglimento anticipato.

3.1. Con riferimento al primo caso, l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione.

3.2. Diversamente, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

3.3. In ambo i casi, nei tre giorni successivi alla data di certificazione - effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale - la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Quanto al regime sanzionatorio, l'art. 4, c. 6, del D.Lgs. n. 149/2011 prevede che *"In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine*

COMUNE DI PONTENURE
AOO JPE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009639/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Massimiliano Maitino, MARCOVALERIO POZZATO, ANNA MARIA FRATE, Cdc - Corte dei Conti, Cdc - Corte dei Conti

mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".

4.1. La sanzione è contemplata, pertanto, solo in due casi: la mancata redazione e pubblicazione (deve intendersi: da parte del Sindaco) e/o la mancata predisposizione (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato.

Sul punto, questa Sezione regionale di controllo intende dare continuità all'indirizzo già espresso nei precedenti cicli di controllo (v. tra le molte Dell. n. 92/2024/VSG; n. 83/2022/VSG e n. 185/2021/VSG), per il quale il principio di tipicità delle sanzioni - sancito dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le sanzioni amministrative e comunque valevole per tutto il diritto cd. "punitivo" - impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti abbia compromesso la tempestività dell'obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato; ciò in quanto il bene tutelato dalla normativa va individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull'operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto (e non risulta leso ove la relazione risulti pubblicata entro i termini: Sez. Reg. Contr. Molise Del. n. 82/2021/VSG; Sez. Reg. Contr. Sardegna Del. n. 119/2022/VSG).

4.2 In merito la giurisprudenza contabile ha già chiarito che in aderenza al principio di stretta legalità si deve escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4, c. 6, del D.Lgs. n. 149/2011 nei confronti del Presidente della Provincia, del Responsabile del servizio finanziario della Provincia o del Direttore generale della Provincia, in quanto soggetti non espressamente richiamati dal Legislatore nella norma (Del. n. 15/2015/QMIG e n. 15/ SEZAUT/2016/QMIG).

4.3 Le Sezioni regionali di controllo sono tenute a verificare il rispetto degli adempimenti e della tempistica imposti dal legislatore in linea con i principi e le finalità di cui sopra. La Sezione delle autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni, ha precisato come "in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la

COMUNE DI PONTENURE
AOO JPE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009639/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Massimiliano Maitino, MARCOVALERIO POZZATO, ANNA MARIA FRATE, Cdc - Corte dei Conti, Cdc - Corte dei Conti

disposizione, prevista dal c. 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione". L'applicazione dell'eventuale sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze. Sullo stesso ente locale, peraltro, incombe l'onere di comunicare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti le misure adottate (Sez. contr. Abruzzo, Dell. n. 65/2014/ VSG e n. 24/2019/VSG; Sez. contr. Emilia-Romagna., Del. n. 94/2025/VSG).

La fattispecie all'esame del Collegio riguarda l'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale prevista dall'art. 52, c. 2, del TUEL in seguito alla mozione di sfiducia approvata dal Consiglio comunale dell'Ente nei confronti del Sindaco. In tale ipotesi, con il decreto che dispone lo scioglimento viene contestualmente nominato un Commissario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, i quali dovranno essere rinnovati con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. Il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato; di norma, come nel caso di specie, unisce in sé tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco.

La sottoscrizione e la certificazione della relazione di fine mandato devono quindi avvenire entro venti giorni dalla data di comunicazione all'Ente da parte del competente Prefetto del decreto di indizione delle elezioni (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, Sentenza del 5 ottobre 2022 n. 23/2022/DELC) e, dallo scadere di tale termine, decorrono i tre giorni per l'invio alla Sezione regionale di controllo e i sette giorni per la pubblicazione sul sito dell'ente. La norma di cui al c. 3, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, in riferimento al caso dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale, se da un lato chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno, non altrettanto fa in merito ai soggetti tenuti alla sottoscrizione della stessa, limitandosi all'espressione "sottoscrizione della relazione". Nel caso di scioglimento anticipato intervenuto per impedimento permanente, o anche decadenza o decesso del Sindaco, è agevole ricondurre tale obbligo in capo al Vicesindaco nella sua veste di vertice politico dell'ente di cui ha assunto le funzioni di Sindaco fino alle nuove elezioni. Per quanto riguarda, invece, Comuni interessati da un'ipotesi di

COMUNE DI PONTENURE
AOO JPE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009639/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Massimiliano Maitino, MARCOVALERIO POZZATO, ANNA MARIA FRATE, Cdc - Corte dei Conti, Cdc - Corte dei Conti

scioglimento anticipato dei propri organi, alla quale consegue la nomina di un Commissario straordinario, è stato necessario l'intervento della Sezione delle autonomie di questa Corte la quale, con la già citata delibera n.15/2015/QMIG, ha precisato che la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'Organo consiliare, pertanto, la sottoscrizione della stessa non può che spettare al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco prima dello scioglimento.

Per il Comune di Pontenure, secondo quanto emerge dalla documentazione acquisita agli atti, il Prefetto della Provincia di Piacenza ha notificato all'Ente il decreto di indizione delle elezioni in data 12 marzo 2026. Il termine per la sottoscrizione e la certificazione della relazione, pertanto, deve essere individuato (conteggiando venti giorni dalla data di notifica del decreto prefettizio) nel 1° aprile 2026 e da tale data decorrono i termini per i successivi adempimenti, dei quali l'ultimo è la pubblicazione sul portale dell'Ente da effettuarsi entro l'8 aprile 2026.

Tenuto conto delle scadenze temporali sopra individuate, la relazione di fine mandato del Comune di Pontenure (PC) oggetto del presente controllo, redatta secondo lo schema tipo approvato con il Decreto interministeriale del 26 aprile 2013, sottoscritta dall'ex Sindaco e certificata dall'Organo di revisione rispettivamente in data 25 e 28 marzo 2026, risulta pubblicata alla data del 31 marzo 2026 sul sito istituzionale dell'ente, nel rispetto dei termini.

La relazione si presenta formalmente completa di tutti gli elementi prescritti dalla normativa vigente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna

DELIBERA

di dare atto del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 di redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione a questa Sezione e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato 2024/2025 del Comune di Pontenure (PC)

COMUNE DI PONTENURE
AOO JPE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009639/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Massimiliano Maitino, MARCOVALERIO POZZATO, ANNA MARIA FRATE, Cdc - Corte dei Conti, Cdc - Corte dei Conti

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Sindaco e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Pontenure (PC);

- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33 del 2013 *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;*

- che l'originale della delibera resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Relatore
Massimiliano Maitino
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data
Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(firmato digitalmente)